

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 9.4.1956, n. 510;

VISTA la L.R. n. 46/67;

VISTO il D.P.R. 30.8. 1975, n. 640;

VISTO il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P.R. 28.2.1979 n. 70;

VISTA la Legge 4 Marzo 1958, n. 174 art. 2 lettera b) che prevede la istituzione dell'Albo delle Associazioni pro-loco;

VISTO il D.P.R. 27 Agosto 1960, n. 1044 che demanda agli Enti provinciali per il turismo la proposta per la iscrizione delle Associazioni pro loco all'Albo precitato, secondo la disciplina e le modalità stabilite con apposito decreto;

VISTO il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965, con il quale è stato istituito l'Albo Regionale delle Associazioni Pro loco presso l'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo ;

VISTO il D.A. 16 settembre 1965 con il quale sono state apportate modifiche all'art. 2 del D.A. n. 573 del 21.4.1965.

VISTO il D.P.Reg del 19 settembre 1986 art. 1 con il quale gli Enti Provinciali per il Turismo sono stati trasformati in Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico;

VISTA la L.R. 15 settembre 2005, n. 10, con la quale sono state soppresse le Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e le Aziende Autonome per l'Incremento Turistico e le competenze di queste sono state trasferite rispettivamente ai Servizi Turistici regionali ed alle Province regionali;

VISTA la Legge 7 Dicembre 2000, n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTO il D.P. 5 dicembre 2009, n. 12;

RAVVISATA la necessità, in relazione alle intervenute modifiche legislative, di dover provvedere alla rivisitazione della disciplina e delle modalità di iscrizione all'albo delle pro-loco.

DECRETA

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è istituito presso l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo l'Albo regionale delle Associazioni pro loco.

Art. 2

Per l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni pro loco devono concorrere le seguenti condizioni:

1. che non sia già presente nella stessa località o ambito comunale altra Associazione già iscritta all'Albo regionale delle Pro loco;
2. che la località, nella quale è stata istituita l'Associazione pro loco posseda attrattive turistiche e disponga di un minimo di attrezzatura ricettiva;
3. che lo statuto dell'Associazione sia stato approvato dal Servizio Turistico Regionale competente per territorio.

Art. 3

Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco l'Associazione presenterà all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per il tramite del Servizio Turistico Regionale ed alla Provincia regionale competenti per territorio:

- a) domanda corredata di copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate;
- b) dichiarazione sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto stesso;
- c) bilancio di previsione;



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 9.4.1956, n. 510;

VISTA la L.R. n. 46/67;

VISTO il D.P.R. 30.8. 1975, n. 640;

VISTO il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P.R. 28.2.1979 n. 70;

VISTA la Legge 4 Marzo 1958, n. 174 art. 2 lettera b) che prevede la istituzione dell'Albo delle Associazioni pro-loco;

VISTO il D.P.R. 27 Agosto 1960, n. 1044 che demanda agli Enti provinciali per il turismo la proposta per la iscrizione delle Associazioni pro loco all'Albo precitato, secondo la disciplina e le modalità stabilite con apposito decreto;

VISTO il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965, con il quale è stato istituito l'Albo Regionale delle Associazioni Pro loco presso l'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo ;

VISTO il D.A. 16 settembre 1965 con il quale sono state apportate modifiche all'art. 2 del D.A. n. 573 del 21.4.1965.

VISTO il D.P.Reg del 19 settembre 1986 art. 1 con il quale gli Enti Provinciali per il Turismo sono stati trasformati in Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico;

VISTA la L.R. 15 settembre 2005, n. 10, con la quale sono state soppresse le Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e le Aziende Autonome per l'Incremento Turistico e le competenze di queste sono state trasferite rispettivamente ai Servizi Turistici regionali ed alle Province regionali;

VISTA la Legge 7 Dicembre 2000, n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTO il D.P. 5 dicembre 2009, n. 12;

RAVVISATA la necessità, in relazione alle intervenute modifiche legislative, di dover provvedere alla rivisitazione della disciplina e delle modalità di iscrizione all'albo delle pro-loco.

DECRETA

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è istituito presso l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo l'Albo regionale delle Associazioni pro loco.

Art. 2

Per l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni pro loco devono concorrere le seguenti condizioni:

1. che non sia già presente nella stessa località o ambito comunale altra Associazione già iscritta all'Albo regionale delle Pro loco;
2. che la località, nella quale è stata istituita l'Associazione pro loco posseda attrattive turistiche e disponga di un minimo di attrezzatura ricettiva;
3. che lo statuto dell'Associazione sia stato approvato dal Servizio Turistico Regionale competente per territorio.

Art. 3

Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco l'Associazione presenterà all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per il tramite del Servizio Turistico Regionale ed alla Provincia regionale competenti per territorio:

- a) domanda corredata di copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- b) dichiarazione sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto stesso;
- c) bilancio di previsione;



d) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti di sviluppo coerenti con gli indirizzi della programmazione turistica regionale;

Art. 4

La Provincia regionale, nel termine di giorni 10 dalla ricezione della documentazione, esprime il proprio parere sulla domanda di iscrizione trasmettendone gli esiti all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per il tramite del Servizio Turistico regionale.
Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

Art. 5

Il Servizio Turistico regionale adotta la proposta finale di iscrizione all'albo o di rigetto della domanda anche in difformità al parere della Provincia regionale, in tal caso la proposta dovrà essere adeguatamente motivata.

Art. 6

Nel caso in cui pervengano più istanze di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco provenienti dalla stessa località o ambito comunale, il Servizio Turistico regionale competente per territorio provvederà ad una valutazione comparativa che tenga conto dei seguenti elementi:

- 1) coinvolgimento di un idoneo numero di soggetti privati;
- 2) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento e di quelle destinate all'attività;

Art. 7

A completamento della fase istruttoria, l'Assessore regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo con proprio decreto dispone l'iscrizione dell'Associazione all'albo delle pro loco.
Eventuale provvedimento di diniego dovrà essere comunicato all'Associazione richiedente nei modi e nei termini di legge.

Art. 8.

I Servizi Turistici Regionali svolgono attività di controllo sulle Associazioni iscritte all'albo e verificano annualmente la persistenza delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 dandone comunicazione all'Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo entro il 30 Novembre.

Art. 9

Il D.A. n. 573 del 21 Aprile 1965 e successive modifiche del 16 settembre 1965 e del 18 novembre 2010 è revocato.

Le Associazioni pro loco, già iscritte all'albo regionale adottato con D.A. n. 573 del 21 Aprile 1965, saranno sottoposte a verifica da parte dei Servizi Turistici regionali competenti per territorio, per valutare il possesso o la permanenza dei requisiti vigenti per l'iscrizione.

A tal fine le Associazioni Pro loco già iscritte all'Albo regionale potranno integrare la documentazione al Servizio Turistico regionale competente per territorio, entro il termine di giorni 45 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente decreto.

I risultati della verifica saranno comunicati all'Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo entro i successivi 45 giorni.

Art. 10

Le Associazioni pro loco iscritte all'albo possono stabilire forme di collaborazione con i Servizi Turistici regionali, anche mediante protocolli di intesa, per promuovere iniziative atte a tutelare e valorizzare i valori ambientali, artistici, folclorici e storico-culturali del territorio di pertinenza allo scopo di sviluppare l'ospitalità turistica e incentivare il turismo.

Art. 11

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.

Palermo, addì 26/05/2011

REGIONE SICILIANA
ASSESSORE
Prof. Daniele Tranchida

